

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO  
RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E  
TERRITORIALE

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA VENDITA DI PRODOTTI  
SUGHERICOLI DA ESTRARRE A CURA E SPESE  
DELL'AGGIUDICATARIO NEL COMPLESSO FORESTALE DEMANIALE  
"RANIERI - PISANO" LOC. COMUNE DI BUCCHERI (SR) - LOTTO 1  
DISTRETTO FORESTALE MONTE LAURO – NOTO ANTICA**

**ANNO DI ESTRAZIONE 2020**

Art. 1

L'oggetto dell'appalto è la vendita da parte del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale di materiale sughericolo estraibile dalla sughereta di proprietà demaniale situata in: località Comune di Buccheri, foglio 4 particelle 1-5-6-7-8 e foglio 10 particelle 136-260 di superficie catastale complessiva di ha 312.40.38 di cui a bando superficie ha 20.00.00, di cui all'allegata cartografia.

Art. 2

Il materiale sughericolo è costituito da circa 1007,80 quintali di sughero da macina e sugherone, estraibile dalle piante censite sul lotto in questione.

Art. 3

La vendita riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili dal bosco, di cui all'art.2, compresi quelli con difetti tecnologici (sughero pietroso, terroso, fiammato, vuoto, verde) o invaso dalle formiche. L'acquirente in nessun caso potrà pretendere alcuna diminuzione sul valore dell'acquisto, né potrà accampare pretese alcune per la qualità dei materiali ottenuti.

Art. 4

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento e il trasporto dei prodotti ricavati, tutti i lavori per ciò occorrenti e ordinati nel presente capitolato, senza che possa mai pretendere indennità o compensi di sorta per tali oggetti, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista o impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 5

La stazione appaltante all'atto della consegna non garantisce né la qualità né la

quantità del prodotto sugheroso estraibile, assume solo l'obbligo di indicare il sito, il suo perimetro con i relativi confini e le strade di accesso.

Art. 6

Il valore a base d'asta, pari a Euro 645,00 (seicentoquarantacinque/00) oltre l'IVA, indicato nel bando di gara, è stato stabilito ai sensi del D.DD.GG. 1372 del 31.12.2013.

Art. 7

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno provvedere a costituire una garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo a base d'asta secondo le procedure delle forme di legge. Tale garanzia sarà incamerata dall'Amministrazione nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiuti di firmare il contratto di vendita.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione, che invece non è vincolata fino all'aggiudicazione definitivamente approvata. In caso di mancata approvazione definitiva l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento degli obblighi contrattuali e la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 8. Dal momento dell'aggiudicazione e fino ad ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni riscontrati nella sughereta assegnata (compresi danni da incendio o furto), da chiunque commessi, salvo che lo stesso ne indichi gli autori e/o proceda alla tempestiva denuncia e senza che lo stesso debba pretendere dall'Amministrazione alcuna indennità per i danni subiti, né il venir meno agli obblighi assunti.

Art. 8

Al momento della stipula del contratto di vendita e alla contestuale sottoscrizione del Capitolato per presa conoscenza ed accettazione delle norme in esso contenute, che dovrà avvenire non oltre il quinto giorno dopo l'aggiudicazione della gara, l'Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva del 10% sul valore finale dell'appalto quale cauzione e garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali. Detta cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva sarà svincolata all'atto del collaudo.

Art. 9

Entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione della gara, l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario a firmare il contratto di vendita. Contestualmente la stessa

Amministrazione comunicherà al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa le generalità complete dell'aggiudicatario, il domicilio da questo eletto oltre all'importo di aggiudicazione.

#### Art. 10

Dopo la notifica dell'avvenuta aggiudicazione della gara, l'aggiudicatario, entro e non oltre il quinto giorno, dovrà chiedere all'Ente appaltante la consegna della sughereta. La consegna del lotto sarà eseguita da un rappresentante dell'Amministrazione che provvederà in tale occasione ad indicare alla ditta Aggiudicataria i limiti del lotto e le vie di trasporto del sughero, riportando il tutto in un apposito "verbale di consegna", che sarà sottoscritto dall'Ente appaltante e dall'Aggiudicatario. Le parti hanno facoltà di effettuare una consegna fiduciaria del lotto, in tal caso sarà omesso il sopralluogo. Nel caso l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna del bosco, questa si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla sottoscrizione del contratto definitivo di vendita. Una volta effettuata la consegna del bosco l'Amministrazione trasmetterà al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di il contratto definitivo di vendita, il quale dovrà contenere tutte le clausole del presente Capitolato d'oneri.

#### Art. 11

La ditta Aggiudicataria è tenuta al pagamento a favore dell'Amministrazione del 50% del valore della somma di aggiudicazione alla sottoscrizione del contratto, l'ulteriore 50% ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dei lavori di estrazione. In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione dell'Amministrazione. Il versamento comprensivo di IVA dovrà essere effettuato presso: Regione Siciliana Via Notarbartolo, 17 Palermo IBAN: IT30E0200817114000300063245 capo 20 capitolo 1787 riportando nella causale "Acquisto sughero estratto dai Complessi Forestali Demaniali di "Ranieri – Pisano" in agro di Buccheri (SR) - Lotto 1 - Anno 2020" – Unicredit S.p.A. Piazza Archimede 7 – SIRACUSA.

#### Art. 12

L'acquirente dovrà indicare con un preavviso di 5 giorni all'Amministrazione e al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, il giorno di inizio dell'estrazione. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura dell'Aggiudicatario munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da qualsiasi causa determinati, azione di terzi o cause di forza maggiore, per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La conduzione dei lavori sarà diretta da un Direttore dei lavori il cui nominativo sarà comunicato al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa. E' in ogni caso vietata la cessione dei lavori, in tutto o in parte, a terzi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, pena la rescissione del contratto di vendita e l'incameramento, a beneficio dell'Amministrazione, della cauzione.

#### Art. 13

Le operazioni di estrazione dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario a proprie spese, osservando e applicando tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, compresi gli

obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'estrazione dovrà essere ultimata preferibilmente entro il 31 agosto 2020 e comunque non oltre il termine fissato dalla normativa vigente, mentre il termine per lo sgombero dei residui della lavorazione non potrà andare oltre il 30 settembre 2020.

#### Art. 14

L'estrazione non dovrà avvenire nelle giornate con vento freddo o troppo caldo, al fine di non arrecare danni al fellogeno "mammina". Per ogni pianta danneggiata sarà applicata la penale di cui all'Art. 35 del presente Capitolato.

#### Art. 15

Salvo i periodi di sospensione dell'estrazione previsti dalle vigenti normative o dovuti a fatti non imputabili alla ditta estrattrice, essa sarà fatta di seguito e senza interruzioni. La decortica e la demaschiatura saranno effettuate in concomitanza di tempo e di luogo. L'estrazione deve essere fatta a perfetta regola d'arte (apertura di due stradelle per fusto con incisioni longitudinali del fellogeno, regolarizzazione delle "corone" ed eliminazione delle "calzette"), con strumenti ben affilati e senza arrecare danni al fellogeno "mammina". La decortica e la demaschiatura saranno in ogni caso eseguite secondo quanto disposto dalla Legge 759/1956 che disciplina la materia.

#### Art. 16

Contestualmente alle operazioni di estrazione, al fine di evitare contagio e diffusione di funghi patogeni, i fusti di tutte le piante sottoposte a decortica e demaschiatura, nonché gli strumenti utilizzati, dovranno essere sterilizzati con appositi prodotti consentiti dalla vigente normativa e approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice.

#### Art. 17

Il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, in relazione ad avvisi dell'Amministrazione circa l'inosservanza delle regole dettate dal presente capitolato nonché di tutte le vigenti disposizioni in materia, ha la facoltà di sospendere con la sola partecipazione scritta le operazioni di estrazione. La continuazione dell'utilizzazione così sospesa potrà avvenire previo pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima inappellabile del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa.

#### Art. 18

All'interno del lotto assegnato l'acquirente dovrà scorzare tutte le piante già coltivate e portanti sughero gentile anche se pietroso, terroso, verde, invaso da formicai o parzialmente già scorzato.

L'acquirente ha inoltre l'obbligo di adeguare le altezze di decortica in relazione allo stato della pianta rimanendo in ogni caso nei limiti stabiliti a riguardo dalla Legge 759/1956, al fine di incrementare le produzioni future. Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato ad un'altezza di metri 1,30 dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica. Sono escluse dall'estrazione e non computate negli atti di stima le piante particolarmente deperienti perché affette dalla sindrome del deperimento, danneggiate dal fuoco o da qualsiasi tipo di patologia, tali piante verranno segnalate dalla stazione appaltante. Il materiale sugheroso non estratto nel termine stabilito resterà di proprietà dell'Amministrazione.

#### Art. 19

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di procedere alla decortica di tutte le piante da demaschiare presenti nel lotto assegnato. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata all'altezza di metri 1,30 da terra ed accertata in un minimo di centimetri 60 secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Art. 20

Il sughero estratto dovrà essere accatastato unicamente nelle fasce antincendio presenti, nelle strade interpoderali e in luoghi tali da evitare qualsiasi pericolo di incendio o di ingombro della rete viaria.

#### Art. 21

L'Aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie del lotto in modo che vi si possa facilmente transitare, è altresì obbligato a riparare i fossi, le chiudende o comunque qualsiasi danno arrecato nel trasporto del sughero.

#### Art. 22

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla Legge 353/2000, e alle prescrizioni contenute nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il sughero estratto deve essere accatastato in un area facilmente accessibile ai mezzi antincendio. L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese a:

- tenere pulito il luogo prescelto;
- tenere una provvista adeguata di acqua;
- distanziare i cumuli di sughero in modo da prevenire il propagarsi di eventuali incendi.

Per le superiori finalità la cura, la custodia e la vigilanza del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo di estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà garantita dall'acquirente con personale da esso incaricato.

Eventuali residui di lavorazione, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica, contenitori di olio ed ogni altro rifiuto e materiale di scarto, dovrà essere raccolto, differenziato e conferito ai deputati centri di raccolta. La medesima disposizione si applica ai rifiuti tossici e pericolosi. L'inosservanza di queste disposizioni costituisce diretta violazione delle norme in materia di tutela ambientale. Il Dipartimento comunicherà agli organi competenti le eventuali violazioni.

E' proibita l'accensione di fuochi per qualsiasi scopo. Qualsiasi danno derivante da tale inosservanza o da altre cause ascrivibili all'acquirente sarà punito con l'obbligo della rifusione a stima inappellabile del committente. Qualora durante le operazioni di estrazione dovesse verificarsi un incendio, tutti gli operai presenti sul fondo saranno a disposizione per le operazioni di spegnimento.

#### Art. 23

La Ditta estrattrice ha l'obbligo di praticare due incisioni longitudinali sul fellogeno per tutta l'altezza di decortica utilizzando attrezzi ben affilati. La decortica sarà effettuata rasente terra, avendo ben cura di non lasciare "calzette" e saranno praticate le "corone". Durante le operazioni di demaschiatura, gli scorzini possono aiutarsi con il manico dell'accetta per facilitare il distacco delle plance, ma resta tassativamente

vietato battere o colpire il fusto con l'accetta o altro.

Art. 24

A fine lavori il lotto e tutte le sue pertinenze dovranno essere sgombri da qualsiasi residuo di lavorazione, ed in particolare da sugherone e da plance di sughero gentile.

Art. 25

L'Aggiudicatario dovrà presentare per il tramite del Servizio 16 -.Servizio per il territorio di Siracusa regolare domanda di collaudo al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa nei dieci giorni antecedenti l'ultimazione dei lavori, unitamente a una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la regolare esecuzione dei lavori e l'assolvimento di tutti obblighi assicurativi. Il collaudo avverrà, entro 120 gg dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, in contraddittorio o in contumacia dell'Acquirente, debitamente preavvisato. Sarà facoltà dell'Amministrazione provvedere ugualmente ad inoltrare la richiesta di collaudo al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa qualora l'acquirente ometta tale adempimento. Al termine del collaudo la sughereta si intende riconsegnata, mentre la cauzione di cui all'art. 8 e la polizza assicurativa di cui all'art. 12 potranno essere svincolate solo dopo la regolarizzazione delle eventuali pendenze amministrative, dipendenti dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Amministrazione.

Art. 26

In sede di collaudo sarà cura dell'Ispettorato Forestale e dei Tecnici dell'Amministrazione, provvedere alla verifica dell'osservanza dal presente capitolato da parte dell'acquirente e in caso di inosservanza all'indicazione delle penali così come previste dall'Art. 29 del presente capitolato.

Art. 27

Ogni contravvenzione alle clausole e condizioni del presente capitolato, per cui non si sia stabilita in modo speciale una penalità o per la quale non provvedano altrimenti le leggi vigenti, obbligherà l'acquirente alla piena rifusione di tutti i danni che saranno indicati dal Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di e dall'Amministrazione, attraverso una stima inappellabile.

Art. 28

Le stime di cui agli articoli precedenti e il collaudo di cui all'Art. 25 equivalgono ad un lodo arbitrale vero e proprio non soggetto ad impugnativa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 29

Per tutte le inosservanze delle clausole e condizioni imposte dal presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità, ferme restando comunque le ulteriori eventuali sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia:

- € 100,00 al giorno per inizio anticipato di estrazione;
- € 20,00 al giorno per ritardata ultimazione dei lavori di estrazione ed esbosco;
- € 25,00 per ogni pianta danneggiata mediante amputazione dei rami;
- € 20,00 per ogni fusto danneggiato al fellogeno (mammina);
- € 30,00 per ogni fusto scorzato non a regola d'arte (rilascio di calzette, mancanza di corona, mancanza di stradelle), la penale sarà ridotta a €10/p.ta per ciascuna delle succitate imperfezioni qualora presenti singolarmente;

Allegato al DDG n. 628 del 04.06.2020

- € 15,00 per ogni fusto da scorzare e non scorzato
- € 10,00 per omesso innalzamento dell'altezza di decortica laddove segnalato dall'Ente o dal Corpo Forestale
- € 15,00 per ogni superficie non sgomberata nei termini previsti

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Ente appaltante

Il Dirigente del Servizio 16 - Servizio per il Territorio di Siracusa

---

Per l'Acquirente

Il Direttore dei Lavori

---